



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 6 dicembre 2000

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 6 dicembre 2000, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ **N. 14**

#### A) **RECLAMI**

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. NAPOLI avverso la squalifica del campo di giuoco per **una** giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli-Bari del 3/12/00 – C.U. n. 193 del 4/12/00).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica del campo di giuoco per una giornata alla Soc. Napoli, per avere i suoi sostenitori nell'arco della gara fatto esplodere quattro bombe carta con notevole fragore; per avere al 27° del primo tempo scagliato contro un assistente dell'arbitro quattro bottiglie in plastica piene di coca-cola e tre bottiglie in vetro piene di birra, una delle quali passava a poca distanza del collaboratore arbitrale; per avere in particolare al 45° del secondo tempo lanciato dallo stesso settore e contro il medesimo assistente tre bottiglie in plastica piene di coca cola e due bottigliette in vetro piene di birra ed una di queste ultima colpito il medesimo assistente nella zona scapolo-omerale destra, facendolo cadere a terra e provocandogli intenso dolore accompagnato da una sensazione di prolungato disturbo per la modalità di un dito della mano, tanto da rendere necessaria interruzione della gara, con intervento dei sanitari; ha proposto reclamo con procedura d'urgenza la Società interessata..

A sostegno del gravame, si rileva, innanzi tutto che non vi sarebbe alcuna certezza che l'assistente dell'arbitro sia stato colpito da una bottiglietta di vetro, ed in secondo luogo che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sarebbe eccessiva, in considerazione sia della portata effettiva degli avvenimenti, che non avrebbero prodotto conseguenze lesive, sia della richiamata esistenza di recidiva specifica reiterata.

La Commissione, letto il reclamo, sentito il rappresentante della Società reclamante, esperiti ulteriori accertamenti portati a conoscenza della parte, ritiene infondato il gravame.

Le conclusioni a cui giunge il Giudice Sportivo con il suo provvedimento sono immuni da censura e ciò con particolare riferimento: al carattere di rilevante gravità della condotta dei sostenitori della Soc. Napoli, che ha posto in concreto pericolo l'incolumità di un assistente dell'arbitro; alla pericolosità del reiterato lancio di oggetti; alle conseguenze della predetta condotta sia per l'assistente dell'arbitro, che ha subito significativi esiti lesivi in una zona del corpo non lontana dal capo, sia per la diretta incidenza sullo svolgimento della gara che ha subito una significativa interruzione; al comportamento recidivo dei sostenitori della Soc. Napoli che nell'ancor breve corso dell'attuale stagione sportiva ha già ricevuto numerose sanzioni a titolo di responsabilità oggettiva dei propri tifosi per episodi analoghi a quelli in esame.

Questa Commissione ritiene non condivisibili gli assunti difensivi della reclamante. In primo luogo è del tutto irrilevante l'accertamento della natura e del tipo dell'oggetto che ha colpito l'assistente dell'arbitro, poiché è indifferente se la bottiglia d'acqua fosse di plastica o di vetro in presenza della sua comprovata idoneità lesiva, che ha determinata una menomazione dell'arto colpito, sia pure di breve durata. In secondo luogo, va ribadita la recidività del comportamento dei sostenitori della Soc. Napoli in quanto la sussistenza di tale circostanza, che determina un aggravamento della sanzione, va valutata secondo il parametro indicato dall'art.11 comma 1 C.G.S., che prevede l'aggravamento della sanzione per il ripetersi di violazioni della "medesima indole". Ebbene, sotto tale profilo, va ribadito quanto già rilevato dal Giudice Sportivo che richiama i provvedimenti disciplinari del 17 e 24 ottobre; 1, 2 e 21 novembre inflitti alla Società reclamante costantemente per lancio di oggetti di varia natura (bottiglie, fumogeni, bombe carta, lacrimogeni ecc). In terzo luogo, è irrilevante la dedotta mancanza di una preesistente diffida, dal momento che tale circostanza, effettivamente valutabile ex art. 6 ter C.G.S., non è in alcun modo prevista dall'art. 6 C.G.S. quale presupposto per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 C.G.S. In altri termini, non vi è dubbio che – per intemperanze di sostenitori che comportino una responsabilità oggettiva delle Società ex art. 6 C.G.S. – possa essere inflitta la squalifica del campo di giuoco, pur in assenza di una preesistente "diffida"

Ne deriva che, tenuto conto degli orientamenti degli organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appare congrua e proporzionata alle gravi intemperanze dei sostenitori della Società reclamante la sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di rigettare il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. LAZIO avverso la squalifica per **quattro** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fernando **COUTO** (gara Parma-Lazio del 26/11/00 – C.U. n. 184 del 28/11/00).

Avverso il provvedimento datato 28/11/2000 (C.U. n.184 di pari data) del Giudice Sportivo, con il quale veniva inflitta al calciatore Fernando Couto, tesserato della Soc. Lazio, la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara "per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; perché, alla notifica dell'espulsione, rivolgeva all'arbitro ripetendola tre volte, una frase irrispettosa; perché, nel lasciare il terreno di giuoco, in segno di ulteriore protesta e con atto sintomatico di volgare disprezzo nei confronti del direttore di gara, lanciava verso il terreno di giuoco uno sputo che cadeva a circa un metro dall'arbitro già in quel momento voltato di spalle rispetto alla posizione del calciatore; infrazione quest'ultima rilevata dal quarto ufficiale", la Società interessata proponeva rituale reclamo.

Nel gravame si sostiene che il gesto posto in essere dal calciatore non fosse rivolto alla persona dell'arbitro, ma rappresentasse soltanto una manifestazione di protesta per un provvedimento (l'espulsione per doppia ammonizione) ritenuto eccessivo ed ingiustificato.

Tale condotta, non percepita né refertata dal direttore di gara, ma rilevata da uno degli assistenti, non avrebbe pertanto rivestito quella capacità offensiva tipica dell'ingiuria, cui lo sputo è assimilabile.

La Società ricorrente concludeva richiedendo, in via principale, la riduzione della sanzione della squalifica da quattro a due giornate effettive di gara e, in via subordinata, la riduzione a due giornate di squalifica con l'aggiunta di un'ammenda.

La Commissione, letti gli atti, esaminato il reclamo, sentito il rappresentante della Soc. Lazio, rileva che la condotta del calciatore Couto, nella sua obiettività, è pacifica in atti, né viene contestata dalla Società reclamante. Essa si è concretata nella reiterata pronuncia di espressioni irrispettose rivolte al direttore di gara e nel gesto di sputare al suolo in direzione dell'arbitro stesso, senza alcun intento di attingerne la persona.

I due fatti sopradescritti, a parere della Commissione, costituiscono l'entriscazione di un unico atteggiamento di protesta per un provvedimento ritenuto iniquo, esauritosi in un breve contesto temporale. Per cui la condotta del Couto deve essere valutata, ai fini della determinazione della sanzione, in modo globale ed unitario.

Sotto tale profilo, la Commissione ritiene che la sanzione da infliggere possa essere contenuta nella squalifica per due giornate effettive di gara oltre, ovviamente, alla squalifica per una giornata che consegue automaticamente alla doppia ammonizione per comportamento scorretto ex art 9, n.8 ter, C.G.S.

Per tali motivi delibera di ridurre a tre giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore Fernando Couto e dispone la restituzione della tassa reclamo.

Reclamo della Soc. REGGINA avverso la squalifica del campo di giuoco per **due** giornate effettive di gara ed ammenda di L. 25.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Reggina-Brescia del 26/11/00 – C.U. n. 184 del 28/11/00).

Avverso il provvedimento datato 28/11/2000 del Giudice Sportivo con il quale, in riferimento alla gara Reggina-Brescia del 26/11/2000 veniva inflitta alla Soc. Reggina la squalifica del campo di giuoco per due giornate effettive di gara e l'ammenda di lire 25.000.000, in quanto la violenta condotta tenuta da un numero considerevole dei suoi sostenitori aveva reso impossibile una normale prosecuzione della gara e costretto l'arbitro a decidere al 38° del secondo tempo la sospensione della stessa, la Società interessata proponeva rituale reclamo.

Nel gravame si sostiene che le intemperanze del pubblico erano dirette esclusivamente nei confronti della Soc. Reggina e dei suoi calciatori e non avevano per obiettivo né la squadra ospitata né gli ufficiali di gara; che gli autori dei fatti di violenza avevano coinvolto alcune decine di spettatori, costituenti una esigua percentuale del pubblico presente; che la Società aveva attivamente collaborato nell'individuazione dei responsabili; che contro costoro la Società aveva presentato un atto di denuncia-querela all'A.G.; che la sanzione della squalifica del campo per due giornate di gara era stata inflitta nonostante la Società non fosse mai stata diffidata in precedenza ex art.6 ter, comma 4 C.G.S. Si chiede pertanto, in via principale, la revoca della squalifica del campo di gara, ed in via subordinata la riduzione della squalifica ad una sola giornata e una congrua riduzione dell'ammenda.

La Commissione, letti gli atti, esaminato il reclamo e sentito il rappresentante della Società reclamante, che ha ulteriormente illustrato i motivi del gravame, ritiene che la decisione del Giudice Sportivo sia immune da censura avendo esattamente valutato la particolare gravità delle circostanze che indussero l'arbitro a decidere la sospensione della gara (e i fatti, nella loro obiettività, non sono in discussione). E' pacifico, infatti, che fin dall'inizio della gara i sostenitori locali effettuarono un fitto lancio di monete e accendini, fecero esplodere dei petardi, uno dei quali provocò lo stordimento del portier avversario, lanciarono sul terreno di giuoco oggetti di varia natura, foggia e dimensioni (aste in ferro, decine di seggiolini in plastica, bottiglie e così via), con grave rischio per l'incolumità dei presenti sul terreno di

giuoco, persistendo in tale atteggiamento anche dopo una prima sospensione della gara disposta dall'arbitro al 25° del secondo tempo, e nonostante un deciso intervento delle Forze dell'Ordine.

E' parimenti da condividere la valutazione, effettuata dal Giudice Sportivo ai fini della sanzione da infliggere, sia del comportamento dei dirigenti della Soc. Reggina, i quali si attivarono (inutilmente) per indurre i facinorosi a desistere dal loro atteggiamento, sia dei precedenti disciplinari della Società, che nel corso della presente stagione sportiva è incorsa in due sole sanzioni di lieve entità.

La Commissione ritiene peraltro che non possano trovare accoglimento le doglianze mosse dalla Società reclamante, poiché è irrilevante che la situazione di così accentuato pericolo sia stata determinata dalla condotta di una parte soltanto del pubblico; è parimenti irrilevante che la Società abbia asseritamente collaborato all'individuazione dei responsabili, in quanto tale circostanza può essere valutata esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 6 ter C.G.S. e non già ai sensi degli artt. 6 e 8 C.G.S., che dettano la normativa disciplinante la fattispecie in esame. Infine è irrilevante, per l'identica precisazione regolamentare, la carenza di una preesistente "diffida", circostanza richiesta anch'essa nell'ipotesi di cui all'art. 6 ter C.G.S., estranea ai fatti in esame.

Ritiene invece la Commissione che i comportamenti di indisciplina e di violenza posti in essere dal pubblico durante tutto l'arco della gara possano essere valutati unitariamente ai fini della quantificazione della sanzione, che si ritiene equo determinare nella sola squalifica del campo di giuoco per due giornate.

Per tali motivi la Commissione delibera di revocare l'ammenda di lire 25.000.000 inflitta alla Soc. Reggina, confermando nel resto l'impugnata decisione. Ordina la restituzione della tassa di reclamo.

## **B) DEFERIMENTI**

### **DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

sig. Maurizio NICOLINI - tesserato Soc. **Empoli**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;  
Soc. EMPOLI: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva.

Con atto del 16/10/2000 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig. Maurizio Nicolini, dirigente del settore giovanile della Soc. Empoli, addebitandogli la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. per aver preteso dai propri calciatori, o dai genitori degli stessi se minorenni, l'esborso di somme di denaro per consentirne lo svincolo, in differenti stagioni sportive (1997/98 e 1998/99), approfittando della sua qualifica di direttore sportivo del settore giovanile.

Contestualmente deferiva anche la Soc. Empoli per rispondere di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del C.G.S.

Effettuata ritualmente la contestazione degli addebiti, il difensore degli incolpati produceva, entro il termine assegnato, copia dei fax trasmessi dalla Soc. Empoli al collaboratore dell'Ufficio Indagini in data 18 aprile, 25 maggio e 13 giugno 2000, contenenti le liste dei calciatori del settore giovanile dell'Empoli, trasferiti nel periodo in contestazione.

Alla riunione odierna il Procuratore Federale ha chiesto l'affermazione della responsabilità degli incolpati e la condanna del Niccolini alla sanzione della squalifica per un anno e della Soc. Empoli e quella dell'ammenda di lire 5.000.000.

Sono comparsi inoltre il sig. Niccolini ed il difensore degli incolpati il quale ha illustrato oralmente le argomentazioni difensive, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito degli

incolpati, previa acquisizione di chiarimenti da parte dell'Ufficio Indagini – ove ritenuto necessario – in ordine all'interrogatorio dei giovani calciatori trasferiti dalla Soc. Empoli nelle stagioni sportive in contestazione, elencati nei documenti prodotti.

La Commissione, esaminati gli atti allegati al deferimento e sentite le parti, rileva innanzitutto che non vi è necessità di procedere all'integrazione dell'istruttoria, così come richiesto dal difensore degli incolpati. Dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, infatti, si evince che questi, dovendo procedere ad accertamenti sul sig. Maurizio Niccolini il quale – secondo le accuse contenute in una denuncia anonima pervenuta alla F.I.G.C. – avrebbe preteso denaro in contanti dai genitori di alcuni calciatori in cambio della concessione della lista di trasferimento, provvide innanzitutto a richiedere alla Soc. Empoli l'elenco dei calciatori del settore giovanile non confermati ed a escutere i giovani calciatori, accompagnati dai genitori se ancora minorenni.

Poiché vengono contestati al Niccolini tre diversi casi (quelli di Marco Sarchi, di Kriacos Alberti e di Federico De Biasi) in cui i genitori sarebbero stati costretti a “pagare” la lista di trasferimento dei rispettivi figli, se ne deve dedurre (pur in mancanza dei verbali delle audizioni, non allegati agli atti) che l'escussione degli altri calciatori compresi nell'elenco e dei loro genitori non ha fatto emergere ulteriori ipotesi di responsabilità a carico del Niccolini.

Il primo degli episodi contestati riguarda il calciatore Marco Sarchi, il quale, non essendo stato riconfermato dall'Empoli al termine dell'anno calcistico 1999, fu costretto a corrispondere l'importo di lire 9.000.000 alla sua precedente Società di appartenenza (la Sporting Arno) al fine di potersi trasferire alla Pistoiese per la stagione sportiva 1999/2000. Tale somma venne pagata dal padre del calciatore (si vedano le deposizioni di Sauro Sarchi e di Sergio Niccolai) direttamente allo Sporting Arno con assegni circolari intestati alla stessa. Il Niccolai dirigente della Sporting Arno, ne sottoscrisse quietanza.

Non vi è quindi agli atti alcuna prova che il Niccolini abbia preteso per sé, o comunque ricevuto dal Sarchi, somme di denaro in cambio della concessione della lista di trasferimento del calciatore. Al contrario, è provato che il trasferimento del Sarchi avvenne tra la Sporting Arno e la Pistoiese, senza l'interposizione dell'Empoli. E' vero che, secondo quanto dichiarato dal calciatore e da suo padre nel luglio del 1997, il Niccolini fece loro sottoscrivere una “lista” di colore verde, non compilata. Tale circostanza, che avrebbe potuto assumere rilevanza disciplinare, non è però stata contestata al Niccolini con l'atto di deferimento. Non vi è quindi responsabilità dell'incolpato in relazione al caso Sarchi.

A diverse conclusioni si deve pervenire, secondo la Commissione, per gli altri due casi oggetto di contestazione.

Per quanto riguarda il trasferimento di Stefano Alberti, dagli atti risulta che il padre del calciatore ha dichiarato che il Niccolini, a fine giugno 1999, dopo aver comunicato che il ragazzo “ non entrava più nei piani della Società”, pretese il pagamento di una somma di denaro in contanti per consentirne il trasferimento ad altra Società, giustificando la richiesta con la necessità di recuperare il premio di preparazione pagato alla Soc. Massese, dalla quale l'Alberti proveniva. A tale accusa ferma e circostanziata il Niccolini ha opposto una pura e semplice negativa, dichiarando di aver consegnato la lista di trasferimento al padre dell'Alberti senza pretendere alcunchè. La difesa dell'incolpato ha comunque rilevato che l'accusa, non essendo sorretta ed integrata da riscontri oggettivi, non può ritenersi pienamente provata. Ritene la Commissione che le affermazioni dell'Alberti siano attendibili e che la mancanza di un riscontro oggettivo debba considerarsi “fisiologica” in episodi di tale natura, in cui l'illecita dazione di denaro è incompatibile con la presenza di terzi ed a maggior ragione con la formazione di documenti. D'altra parte, non emerge dagli atti alcun apprezzabile motivo che possa aver indotto il denunciante a formulare calunniosamente un'accusa tanto grave, assumendosi le consequenziali responsabilità.

Infine, nel caso De Biasi l'accusa si fonda sulle dichiarazioni rese dai genitori del calciatore, i quali hanno affermato di essersi recati ad Empoli il 3 settembre 1999 per consegnare al

Niccolini la somma di lire 3.500.000 in contanti, ricevendone in cambio la lista di trasferimento. Per l'esattezza, il padre ha dichiarato di essere stato ricevuto da solo dal Niccolini, mentre la moglie lo attendeva in macchina. A sua volta la madre del calciatore, pur non avendo presenziato alle consegna materiale della somma, ha confermato di aver accompagnato il marito ad Empoli, di aver visto che il marito portava con sé la somma pattuita e di aver ricevuto la lista di trasferimento del figlio, consegnatale dal marito al suo ritorno nell'autovettura. Tale versione dei fatti è stata smentita da tale signor Roberto Borghetti, in atti in indicato come osservato della Soc. Empoli per la Regione Liguria, il quale ha dichiarato al collaboratore dell'Ufficio Indagini di aver personalmente consegnato la lista di trasferimento in questione al padre del calciatore nel mese di luglio 1999, dopo averla ricevuta – pochi giorni prima – dal Niccolini.

Questa Commissione ritiene scarsamente attendibile la versione resa dal Borghetti, in quanto è del tutto ingiustificato ed inverosimile che un documento così delicato, qual è la lista di trasferimento di un calciatore, sia stato affidato dal responsabile del settore di una Società professionistica a persona incaricata di un compito (quello di osservatore) "esterno" rispetto alla Società stessa. Per contro, non sussistono motivi per dubitare della veridicità della versione dei fatti resa dai genitori del calciatore De Biasi per le stesse argomentazioni che rendono credibile la denuncia, sostanzialmente analoga, compiuta dal padre del calciatore Alberti.

Va affermata pertanto la responsabilità del Niccolini, alla quale consegue ex art. 6 n. 2 del C.G.S. quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzione adeguata per il Niccolini appare quella della squalifica per otto mesi, tenuto conto da un lato della oggettiva gravità dei fatti contestatigli e, dall'altro lato, del numero degli episodi in ordine ai quali è stata raggiunta la prova della responsabilità.

Quanto alla Soc. Empoli si ritiene congrua la sanzione dell'ammenda di lire 3.000.000.

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al sig. Maurizio Niccolini la squalifica per la durata di mesi otto ed alla Soc. Empoli l'ammenda di lire 3.000.000.

sig. Alessandro GAUCCI – Amministratore Delegato Soc. Perugia: violazione art. 1 comma 3 C.G.S.;

Soc. PERUGIA: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Vicenza-Perugia dell'1/11/00).

Con provvedimento del 7 novembre 2000, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig. Alessandro Gaucci, amministratore delegato della Soc. Perugia, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 3 del C.G.S., per avere, in occasione della gara Vicenza-Perugia dell'1/11/00, espresso giudizi lesivi della reputazione del direttore di gara, affermando, così come pubblicato sul "Corriere dello Sport-Stadio" del

3/11/00, in un articolo a firma Francesca Mencacci, "Non prenderemo posizione, non servirebbe. Il Perugia non conta nulla a livello politico. Così siamo costretti a subire torti del genere senza mai mettere bocca. E' difficile non vedere la premeditazione nell'opera di Collina. Si può concedere un rigore allo scadere, quando si è lontani 40 metri dall'accaduto? Si può intimorire un calciatore, ammonendolo dopo 20 secondi? Vedo in altre partite falli clamorosi che non vengono puniti. Si può pensare che non sia sempre tutto un caso?".

Contestualmente veniva altresì deferita la Soc. Perugia per rispondere della violazione di cui all'art. 6 comma 2 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio amministratore delegato.

Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione degli addebiti, la Società ed il dirigente incolpati inoltravano una memoria difensiva con cui richiedevano il proscioglimento in quanto, con atto datato 4/11/00, il sig. Gaucci aveva richiesto, ex art. 8 della legge sulla

stampa, alla direzione del Corriere dello Sport di pubblicare integralmente una dichiarazione con la quale smentiva di aver mai usato, nel corso del breve colloquio telefonico avuto con l'autrice dell'articolo in questione, i termini "premeditazione" e "intimorire" né di aver mai commentato specifici episodi di gioco con l'interrogativo "si può pensare che sia sempre un caso?"

All'odierna riunione, è comparso il Procuratore Federale che ha concluso chiedendo l'affermazione di responsabilità degli incolpati e la loro condanna alla somma di lire 5.000.000 di ammenda ciascuno.

La Commissione esaminati gli atti, ritiene di dover ribadire, in via preliminare, il principio, ormai da tempo consolidatosi, in forza del quale in tema di dichiarazione rilasciate ad organi di stampa da un soggetto dell'ordinamento federale, contenenti giudizi lesivi della reputazione di altre persone od organismi operanti nell'ambito federale, una eventuale richiesta di smentita, diretta e notificata agli organi giornalistici ai sensi e per gli effetti della legge sulla stampa (art. 8 legge 47/1948), può avere efficacia scriminante costituendo l'ineccepibile attestato di una volontà contraria al contenuto di quanto pubblicato, manifestata con l'identico mezzo di diffusione. E va altresì ribadito, secondo un orientamento costantemente seguito da questa Commissione, che, a fronte dell'omessa pubblicazione della smentita, l'inerzia dell'incolpato, che omette di avvalersi degli strumenti di tutela offerti dalla legge sulla stampa, non lo esime da responsabilità, in quanto soltanto l'effettiva "pubblicità" della smentita può conseguire l'effetto riparatorio della "pubblicità" della diffamazione, salvo la prova di aver perseguito tale fine con ogni mezzo giuridico disponibile.

Nell'episodio in esame, la Commissione rileva che l'incolpato ha prodotto la prova di una formale richiesta, indirizzata nell'immediatezza della pubblicazione alla direzione del "Corriere dello Sport", di smentita delle dichiarazioni attribuitegli dalla giornalista Francesco Mencacci, con esplicito riferimento a quelle espressioni ("premeditare" "intimorire" e così via) esulanti da una lecita critica all'operato del direttore di gara, ma deve anche rilevare che non vi è prova in atti dell'avvenuta pubblicazione della smentita, né l'incolpato ha documentato di aver ulteriormente agito a tutela del proprio diritto disatteso. Ne consegue, attesa la natura chiaramente lesiva delle dichiarazioni pubblicate, la responsabilità degli incolpati in ordine ai rispettivi addebiti, in relazione ai quali questa Commissione ritiene equo infliggere la sanzione di lire 5.000.000 di ammenda ciascuno.

sig. Massimo TAIBI – calciatore Soc. **Reggina**: violazione art. 1 comma 3 C.G.S.;

Soc. REGGINA: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Reggina-Juventus del 5/1100).

Con provvedimento del 7 novembre 2000, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig. Massimo Taibi, tesserato della Soc. Reggina, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 3 C.G.S., per avere, in occasione della gara Reggina-Juventus del 5/11/00, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazioni, espresso giudizi lesivi della reputazione degli ufficiali di gara, affermando, così come pubblicato su "Corriere dello Sport-Stadio" del 6/11/00, "Io sono uscito dai pali e dopo avere toccato la palla di testa Del Piero mi ha toccato. E' stato un fallo netto da espulsione che se fosse avvenuto nella Juve l'arbitro Messina l'avrebbe fischiato.....E da cinque gare che con i guardalinee ho dei problemi. Quando vogliono, alzano la bandiera, quando non vogliono la tengono abbassata. A Firenze, per esempio, Caneira è stato stratonato sul gol da Leandro e l'arbitro Bertini poteva non vedere in una mischia di venti gambe, ma il guardalinee sì, avrà visto, ma non ha alzato la bandiera".

Contestualmente, veniva altresì deferita la Soc. Reggina per rispondere della violazione di cui all'art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato inoltrava una memoria difensiva con cui richiedeva il proscioglimento, ovvero, in via subordinata, l'inflizione di una sanzione contenuta nei minimi edittali, allegando a tal fine, una dichiarazione, datata 6/11/00 indirizzata a varie testate giornalistiche, tra le quali il "Corriere dello Sport-Stadio" in cui affermava "Sento il dovere di smentire il contenuto delle dichiarazioni riportate sui giornali del 6/11/00 ed a me attribuite. Non ho mai affermato che in una piccola squadra si ha l'arbitro contro, ma ho affermato, rispondendo contemporaneamente a più domande, fra cui quella in merito alla annosa questione della sudditanza, e le registrazioni mi sono testimoni, che gli arbitri non soffrono di sudditanza. Chiarisco che ho inteso dire che, in sede di valutazione del fallo (con riferimento ai falli contemporaneamente commessi) si tende a tutelare la squadra che ha i giocatori più famosi".

All'odierna riunione, è comparso il Procuratore Federale che ha concluso chiedendo la responsabilità degli incolpati e la condanna all'ammenda di lire 5.000.000 ciascuno.

E' altresì comparso il rappresentante degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati.

La Commissione esaminati gli atti, ritiene di dover ribadire, in via preliminare, il principio, ormai da tempo consolidatosi, in forza del quale in tema di dichiarazione rilasciate ad organi di stampa da un soggetto dell'ordinamento federale, contenenti giudizi lesivi della reputazione di altre persone od organismi operanti nell'ambito federale, una eventuale richiesta di smentita, diretta e notificata agli organi giornalistici ai sensi e per gli effetti della legge sulla stampa (art. 8 legge 47/1948), può avere efficacia scriminante costituendo l'ineccepibile attestato di una volontà contraria al contenuto di quanto pubblicato, manifestata con l'identico mezzo di diffusione.

Nell'episodio in esame, la Commissione rileva che l'incolpato ha provato di aver indirizzato a varie testate giornalistiche, in data 6/11/00 la richiesta di pubblicare una smentita alle dichiarazioni attribuitegli nelle circostanze in causa, ed ha altresì provato che tale richiesta è stata di fatto esaudita con la puntuale pubblicazione, tra l'altro sul Corriere dello Sport-Stadio del 7/11/00, nonostante non fosse stata invocata con esplicito e formale riferimento all'art. 8 della legge sulla stampa.

Questa Commissione rileva, da altra parte, che il testo della "smentita", puntualmente pubblicato, in realtà contiene un'affermazione censurabile, ("chiarisco che ho inteso dire che in sede di valutazione del fallo.....si intende tutelare la squadra che ha i giocatori più famosi") in quanto, in tal modo, si ribadisce il convincimento di una diffusa "parzialità" dei direttori di gara a favore di alcune Società in danno di altre.

La condotta del Taibi, pertanto, integra gli estremi dell'infrazione contestata e deve essere sanzionata nella misura indicata in dispositivo.

Alla responsabilità del Taibi consegue quella oggettiva della Società di appartenenza, per la quale si ritiene congrua la sanzione in seguito indicata.

Per questi motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore Massimo Taibi l'ammenda di lire 1.000.000 ed alla Soc. Reggina all'ammenda di lire 1.000.000.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 16 dicembre 2000.

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 DICEMBRE 2000

IL SEGRETARIO  
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro